



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Il Giudice di Pace di Napoli dott. s. [redacted] della V Sezione Civile
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 74724/2018 R.G.

TRA

[redacted] res.te in
[redacted] elett.te dom.to in Napoli alla Via Nolana n. 28
presso lo studio dell' Avv. Roberto Viola (c.f. VLIRRT78M301839X) dal quale è
rapp.to e difeso giusta mandato in atti

OPPONENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -quale successore universale ex
D.L. 193/2016 di Equitalia Servizi Riscossione s.p.a- con sede in Roma alla Via G.
Grezar n. 14 in persona del legale rapp.te pro tempore ed elett.te dom.ta in Napoli al
C.so Umberto n. 237 presso lo studio dell' [redacted]
[redacted] 39M) dal quale è rapp.ta e difesa giusta mandato in atti

OPPOSTO

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore elett.te dom.to presso la
Casa Comunale in Napoli alla Piazza Municipio Palazzo San Giacomo

OPPOSTO CONTUMACE

COMUNE DI MONDRAGONE in persona del Sindaco pro tempore elett.te dom.to
presso la Casa Comunale in Mondragone (Cc) alla Via Como

OPPOSTO CONTUMACE

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA con sede in Giugliano al C.so
Campano n. 200 in persona del Sindaco pro tempore elett.te dom.to in Giugliano in

1

Campania (Na) alla Via degli Innammorati n. 238 presso lo studio dell'A [REDACTED]
[REDACTED] dal quale è rapp.to e difeso giusta mandato in atti

OPPOSTO

PREFETTURA DI NAPOLI in persona del Prefetto pro tempore elett.te dom.to
presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato in Napoli alla Via Diaz n. 11

OPPOSTO CONTUMACE

OGGETTO: Opposizione proposta ex art. 615 1° comma C.p.c.

CONCLUSIONI : Come da atti e verbali di causa del 15/03/'19

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della domanda è la declaratoria di nullità delle seguenti cartelle di pagamento :

1. -n. 071 2007 0223877806 000 Ruolo n. 11030/2007 pari a complessive E. 1.707,10
che si assume notificata in data 09/02/2008 ente creditore Prefettura di Napoli
2. -n. 071 2010 0458565873 000 Ruolo n. 11916/2010 pari a complessive E. 219,15
che si assume notificata in data 00/00/00 ente creditore Comune di Napoli
3. -n. 071 2011 0145347823 000 Ruolo n. 5903/2011 pari a complessive E. 1.263,99
che si assume notificata in data 00/00/0000 ente creditore Comune di Mondragone
4. -n. 071 2012 0092527947 000 Ruolo n. 6289/2012 pari a complessive E. 5.418,38
che si assume notificata in data 00/00/0000 ente creditore Comune di Giugliano in
Campania e
5. -n. 071 2012 0120435429 000 Ruolo n. 9438/2012 pari a complessive E. 1.065,68
che si assume notificata in data 11/09/2013 ente creditore Comune di Mondragone
tutte relative a sanzioni amministrative ex L. 689/'81 e rappresentate da estratti di
ruolo rilasciati da Agenzia delle Entrate in data 01/08/2018.

Motivo posto a fondamento della opposizione è la intervenuta prescrizione delle
opposte cartelle e per esse dei relativi verbali di contravvenzione.

Si è costituita la convenuta Agenzia delle Entrate con la difesa del suddetto avvocato
che ha prodotto documentazione inerente le opposte cartelle ed ha estensivamente
impugnato la domanda sia in ordine alla proponibilità e procedibilità che nel merito,
contestandone la fondatezza in fatto e in diritto.

Si è altresì costituito il Comune di Giugliano con la difesa del suddetto avvocato che
anche ha estensivamente impugnato la domanda, assumendo di aver regolarmente
provveduto alla notifica dei verbali di contravvenzione.



Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, il Comune di Napoli, il Comune di Mondragone e la Prefettura di Napoli non si sono costituiti e sono rimasti contumaci.

Alla udienza del 15/03/19, rassegnate le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza.

Atteso il motivo di opposizione relativo alla intervenuta prescrizione delle opposte cartelle di pagamento, qualificata la domanda come opposizione dell'art. 615 c.p.c. 1° comma, si ritiene la competenza per territorio, materia e valore del giudice adito ex artt. 7 e 27 c.p.c. e 22 bis L.689/81 come novellato dal D.L. 150/2011, atteso che il Giudice di Pace è competente con il limite di valore di E. 15.493,71 per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 689/81 -fatte salve le previsioni di legge in materia- e che tale competenza per materia si estende anche alla opposizione alla esecuzione ex artt. 615 1° comma c.p.c.

E per quanto attiene alla proponibilità ed ammissibilità di tale domanda giova premettere che la Sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 19704/2015 ha affermato che *"E' ammissibile la impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia da ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"*.

Orbene, atteso che l'estratto di ruolo resta un documento del valore informativo che non contiene in sé alcuna pretesa impositiva e che l'interesse del ricorrente, lungi dall'impugnare il documento estratto di ruolo, è rivolto ad impugnare il contenuto del detto documento ossia gli atti in esso indicati, evidentemente, con tale pronuncia è stato riconosciuto l'interesse del contribuente alla tutela dell'impugnazione della

cartella di pagamento, allorché la cartella non sia stata validamente notificata, senza la necessità di dover attendere la notifica di un atto successivo relativo al procedimento di imposizione e riscossione.

Ne consegue che, conformemente alla più recente giurisprudenza della Cassazione (Ord. 10809/2017), e a voler applicare la lettura costituzionalmente orientata del disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs n. 546 del 1992, e con essa il riconoscimento di tale tutela dell'impugnazione, a parere di questo giudicante, tale tutela può ben estendersi anche agli atti del procedimento di imposizione e riscossione relativi a ruoli per i quali risulta compiuto il termine di prescrizione, consentendo al contribuente di non attendere il successivo atto notificato per far valere la intervenuta estinzione del ruolo per sopravvenuta prescrizione del relativo diritto, realizzando così quel diritto del contribuente "*a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione*", e contemporaneamente a realizzare il diritto del contribuente a non restare esposto sine die ad eventuali, ulteriori, tardivi e successivi atti esecutivi in cui si snoda il procedimento di riscossione ed esazione, avverso i quali poter esclusivamente e finalmente opporre la intervenuta prescrizione.

Nel merito di tale domanda si rileva che, per quanto attiene alla cartella di pagamento -n. 071 2007 0223877806 000 Ruolo n. 11030/2007, dalla data di assunta notifica della stessa alla data di proposizione della domanda risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81, stante la mancanza di atti interruttivi ex art. 2943 C.c.; pertanto, per tale cartella e per le relative prefese vantate dalla P.A. e portate dalle stesse, deve dichiararsi la intervenuta prescrizione.

Per quanto attiene alle cartelle di pagamento

n. 071 2010 0458565873 000 Ruolo n. 11916/2010

n. 071 2011 0145347823 000 Ruolo n. 5903/2011

n. 071 2012 0092527947 000 Ruolo n. 6289/2012,

non risulta provata la notifica delle medesime, e dalla data delle contravvenzioni cui esse ineriscono -anni 2007 e 2008- alla data di notifica della odierna domanda risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81, stante la

4



mancanza di atti interruttivi ex art. 2943 C.c; pertanto, anche per tali cartelle e per le relative proteste vantate dalla P.A. e portate dalle stesse, deve dichiararsi la intervenuta prescrizione.

Viceversa, in ordine alla cartella di pagamento

-n. 071 2012 0120435429 000 Ruolo n. 9438/2012

deve rilevarsi che dalla documentazione versata in atti da parte opposta risulta provata la notifica della medesima, e pertanto da tale data di notifica alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (22/08/'18) non risulta maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/81.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/'14.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace così provvede:

- Dichiarare la contumacia del Comune di Napoli, del Comune di Mondragone e della Prefettura di Napoli
- Accoglie la domanda e dichiara prescritti i titoli di cui alle cartelle di pagamento:
n. 071 2007 0223877806 000 Ruolo n. 11030/2007
n. 071 2010 0458565873 000 Ruolo n. 11916/2010
n. 071 2011 0145347823 000 Ruolo n. 5903/2011
n. 071 2012 0092527947 000 Ruolo n. 6289/2012.
- Rigetta la domanda relativamente alla cartella di pagamento:
n. 071 2012 0120435429 000 Ruolo n. 9438/2012 .
- Condanna la convenuta Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive Euro 1.064,00 (mille sessanta quattro) di cui E. 264,00 per esborsi ed E. 800,00 per onorari (ovvero E. 200,00 per studio. E. 200,00 per introduttiva ed E. 400,00 per decisionale) oltre rimborso spese nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al costituito procuratore dichiaratosi anticipatario. Compensate le restanti spese.

Così deciso in Napoli il 23 Giugno 2019

IL CANCELLIERE
Lorediana Franco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, li 30.6.19
IL CANCELLIERE
Lorediana Franco

Il Giudice di Pace

